

ASST Melegnano e della Martesana
Via Pandina 1, CAP 20070 VIZZOLO PREDABISSI
C.F./P. IVA 09320650964

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO PER
L'ESECUZIONE DI DOSAGGI IMMUNOMETRICI ALLERGOLOGICI.**

TRA:

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Melegnano, con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI), Via Pandina n. 1, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09320650964, nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli nato a Milano il 22 febbraio 1966, Rappresentante Legale pro-tempore e residente per la carica presso la sede dell'ASST Melegnano e della Martesana (di seguito "ASST")

e

l'operatore economico Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., con sede legale a Segate (MI) Via San Bovio n.3, avente Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00889160156, di seguito anche denominato, "Operatore economico", o "Appaltatore", in persona del Procuratore e Legale Rappresentante, Dott.ssa Maria Grazia Valtorta, C.F. VLTMGR63L49B729L, nata a Carate Brianza (MB) il giorno 09/07/1963, domiciliato per la sua carica presso la sede della Società che rappresenta; in seguito definite, congiuntamente, le "Parti"

PREMESSO CHE:

- a fondamento del presente contratto stanno i documenti tecnico amministrativi che formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso, quantunque al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'operatore economico dichiara comunque di ben conoscere e di accettare integralmente
 - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Capitolato Tecnico;
 - Disciplinare di gara;
 - Offerta economica presentata da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. in sede di gara, in data 11/04/2022;
 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. IX/1751 del 17/06/2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n.26, del 26 giugno 2019);
- con la deliberazione n. 912 del 15/09/2022, l'ASST Melegnano e della Martesana ha preso atto dell'esito della procedura aperta aggregata esperita in qualità di Capofila

dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, avente ad oggetto la fornitura di un sistema analitico automatico per l'esecuzione di dosaggi immunometrici allergologici per un periodo massimo di vigenza del contratto di 36 mesi a decorrere dal 01/10/2022 al 30/09/2025, eventualmente rinnovabile per 24 mesi e prorogabile per ulteriori 12 mesi, in riferimento al lotto 1, con l'operatore economico Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., per un importo complessivo di € 610.353,36 I.V.A. esclusa (€ 744.631,10 I.V.A. inclusa);

- che il collaudo dell'apparecchiatura è avvenuto in data 10/03/2023 e che pertanto il contratto decorre dal 01/03/2023, fino al 28/02/2026;
- Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese di Milano: 00889160156 R.E.A. Milano n° 598758 Reg. AEE n° IT08020000003498;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Appaltatore si impegna ad eseguire il contratto avente ad oggetto la fornitura di un sistema analitico automatico per l'esecuzione di dosaggi immunometrici allergologici, comprendente la strumentazione automatizzata fornita in locazione, la fornitura dei relativi reagenti, calibratori, controlli e materiali di consumo, per un periodo massimo di vigenza del contratto di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per 24 mesi e prorogabile per ulteriori 12 mesi;

2. CONDIZIONI GENERALI

La fornitura oggetto del presente contratto sarà eseguita nel rispetto delle condizioni ivi previste e di quelle delineate in tutti gli atti di gara e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara, per il lotto 1, che l'operatore economico contraente dichiara di ben conoscere e accettare integralmente.

In caso di non corrispondenza tra quanto disciplinato dal presente contratto e quanto previsto dai documenti di gara si applicheranno le disposizioni contenute nel presente contratto. L'Appaltatore, nella fase di esecuzione del contratto, dovrà attenersi ai contenuti ed alle specifiche modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi riportati nella documentazione prodotta in sede di gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato Speciale d'Appalto ed in particolare secondo quanto previsto dai seguenti articoli, a cui si fa espresso rinvio:

- Art. 1 (Capitolato Speciale D'appalto) – OGGETTO;
- Art. 7 (Capitolato Speciale D'appalto) – PRESTAZIONE RICHIESTA;
- Art. 8 (Capitolato Speciale D'appalto) – TIPOLOGIA E FABBISOGNO PRESUNTO;

- Art. 9 (Capitolato Speciale D'appalto) – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO;
- Art. 10 (Capitolato Speciale D'appalto) – APPARECCHIATURE IN LOCAZIONE GRATUITA;
- Art. 11 (Capitolato Speciale D'appalto) – SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK;
- Art. 12 (Capitolato Speciale D'appalto) – AGGIORNAMENTI;
- Art. 13 (Capitolato Speciale D'appalto) – COLLAUDO;
- Art. 14 (Capitolato Speciale D'appalto) – MODIFICA CODICE/CONFEZIONAMENTO;
- Art. 15 (Capitolato Speciale D'appalto) – GARANZIE E SCADENZE;
- Art. 16 (Capitolato Speciale D'appalto) – ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata per un periodo massimo di vigenza del contratto di 36 mesi, a decorrere dal 01/03/2023 e fino al 28/02/2026, eventualmente rinnovabile per 24 mesi e prorogabile per ulteriori 12 mesi.

4. CORRISPETTIVI

L'ASST Melegnano e della Martesana corrisponderà all'operatore economico contraente gli importi indicati nell'offerta in data 11/04/2022, prodotta in sede di procedura, per il lotto 1. L'offerta per il periodo di vigenza del contratto di 36 mesi, pari a € 610.353,36 I.V.A. esclusa, ricomprende per l'ASST Melegnano e della Martesana:

- la fornitura di reagenti, materiali di consumo, controlli e calibratori per l'esecuzione dei test richiesti per un importo complessivo per 36 mesi di € 604.353,36 oltre IVA;
- la fornitura in comodato d'uso gratuito di n. 1 strumento Phadia 250, completo di Pc, monitor, stampante e gruppo di continuità e collegamento al LIS, per l'esecuzione dei test;
- il servizio di assistenza tecnica dell'apparecchiatura (canone € 2.000,00 oltre IVA/anno), per un canone complessivo per 36 mesi di € 6.000,00 oltre IVA.

5. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge la Società Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. dichiara di eleggere il proprio domicilio legale a Segrate (MI), in Via San Bovio n.3 - tel. 02/95059.1, indirizzo PEC: immunodiagnostics.gare.it@pec.thermofisher.com.

A tale recapito saranno dirette, tramite e-mail PEC, il cui uso è espressamente autorizzato con la sottoscrizione del presente contratto, tutte le comunicazioni ad esso inerenti.

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del Procedimento è l'Avv. Ugo Bellavia, Direttore della S.C. Gestione Acquisti, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, mentre il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Milena Argittu, Direttore della S.C. Laboratorio Analisi dell'ASST Melegnano e della Martesana.

7. REFERENTE DEL CONTRATTO

Il Referente della Commessa della Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. è la Dott.ssa Anna Laura Bianchibosisio, di cui si riporta di seguito il riferimento PEC: immunodiagnosics.gare.it@pec.thermofisher.com.

8. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le forniture erogate saranno controllate dalle strutture aziendali secondo le modalità ritenute più opportune, al fine di verificare il livello quali/quantitativo ed il puntuale adempimento delle prestazioni oggetto di obbligazione contrattuale.

In qualsiasi momento del periodo di vigenza del contratto, l'Azienda attraverso il DEC, e/o suoi delegati o qualsiasi altra professionalità avente titolo, provvederà ad effettuare sopralluoghi di verifica e accertamento.

Il contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla ASST, per quanto di propria competenza.

Il contraente si obbliga, infine, a comunicare alla ASST ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto di contratto.

9. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della completa e perfetta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, la società, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016, costituisce cauzione definitiva pari ad euro 30.517,67, di importo ridotto del 50% in considerazione del possesso delle certificazioni ISO9001:2015 e ISO 13485:2016, attraverso il deposito della garanzia fideiussoria di corrispondente importo, rilasciata da Deutsche Bank S.p.A., polizza n. 896BGI2202896, a cui si fa espresso rinvio.

La garanzia fideiussoria resta vincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

10. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

L'operatore economico risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare ad ASST Melegnano e della Martesana ed a terzi nell'esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori. Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all'ASST, a semplice richiesta.

A garanzia di quanto sopra esposto l'Operatore Economico ha prodotto attestati di adeguata polizza assicurativa n. ITLSCC27984, rilasciata dalla Società Chubb European Group SE.

L'ASST Melegnano e della Martesana sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od eventi dannosi che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'operatore economico nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'operatore economico dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i propri dipendenti, in particolare, in conseguenza di furti.

11. CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E DEL SUBAPPALTO

Si rinvia alla normativa vigente in materia.

12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Appaltatore provvederà ad emettere fatture per ogni singola consegna dei prodotti e la stessa dovrà contenere gli estremi della bolla (DDT) e le indicazioni del magazzino presso il quale è stata effettuata la consegna.

L'ASST, in corso di vigenza del contratto, si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità di emissione di fatture allo scopo di soddisfare proprie specifiche esigenze di natura gestionale e contabile.

La società aggiudicataria provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST con riferimento alla fornitura oggetto della presente procedura di gara, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

Il pagamento della fattura è subordinato a:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) (NSO)
2. Data e Numero del DDT (associato a ciascuna riga fattura)
3. Codice di Identificazione della Gara (CIG)
4. Conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari,

5. Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.
6. Totale documento
7. Codice fiscale del cedente
8. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n.55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASST trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002.

Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Azienda provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto del contratto ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'ASST si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Melegnano e della Martesana devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente:	ASST Melegnano e della Martesana
Codice iPA	asstmm
Codice Univoco Ufficio	UFTAVP
Nome dell'Ufficio	<i>Uff_eFatturaPA</i>
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320650964
Partita Iva	Cod. Fisc. servizio di F.E. 09320650964

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT/ MESE di riferimento del servizio erogato (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

"SPLIT PAYMENT" –art. 17 terdel DPR n. 633/1972

e i pagamenti da parte delle ASST, per le acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento dell'IVA direttamente all'Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Con la Legge n. 190/2014 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:

Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici-nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17;

Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3, lettera a) – nuova lettera d-quater) del comma 6 dell'art. 17.

Per il corrente anno 2015 e per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di "REVERSE CHARGE" si chiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:

"IVA DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/1972"

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo dei servizi/forniture effettivamente rese per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione del servizio/fornitura con indicazione dell'importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate. Tale documentazione dovrà pervenire all'Ufficio protocollo di questa ASST alla PEC protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte degli uffici competenti e dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

L'ASST procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte

dell'aggiudicataria del presente contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ASST, in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

13. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, CLAUSOLE RISOLUTIVE E NORME T&T

Per gli adempimenti di competenza e in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) da indicare nei propri flussi finanziari nonché da riportare nelle fatture che verranno emesse è il seguente: 9396557C21.

L'operatore economico contraente, nonché le filiere degli eventuali subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti pertanto al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

In particolare in conformità al previsto dall'art. 3, L. 13/10/2010, n. 136, la Società s'impegna ad utilizzare il conto corrente bancario/postale, IBAN IT 65 O 03104 33400 000000770009 acceso presso DEUTSCHE BANK, dedicato, anche non in via esclusiva, alle transazioni inerenti all'esecuzione del presente contratto.

Le persone delegate ad operare su detto conto sono di seguito identificate:

- Maurizio Rollo C.F. RLLMRZ70E24F205Y, nato a Milano il 24/05/1970;
- Fabio Villanova C.F. VLLFBA79D03F839O, nato a Napoli il 03/04/1979;
- Maria Grazia Valtorta C.F. VLTMGR63L49B729L, nata a Carate Brianza (MB) il 09/07/1963;
- Anthony Hugh Smith C.F. SMTNHN62E04Z114V, nato a Bradford (Gran Bretagna), il 04/05/1962;
- Maura Anne Spellman C.F. SPLMNN63E59Z404Q, nata a Massachussets (Stati Uniti) il 19/05/1963;
- David Mark Young C.F. YNGMKD88R06Z114Y, nato a Irvine (Gran Bretagna) il 06/10/1988;
- Syed Waqas Ahmed C.F. HMDSDW79S23Z236W, nato a Karachi (Pakistan) il 23/11/1979.

Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata all'ASST entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o dall'accensione di nuovo conto corrente dedicato.

L'inadempimento degli obblighi da parte della società in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/08/2010, comporta l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L'operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione ad ASST Melegnano e della Martesana e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

Regione Lombardia ha messo a disposizione il servizio "Trasparenza e Tracciabilità per i Contratti Pubblici" accessibile dal sito web all'indirizzo <https://www.trasparenza-subcontratti.servizirl.it/tet/> per agevolare l'imprenditore, affidante e affidatario del subcontratto, nella creazione della scheda Trasparenza e tracciabilità, ai fini dell'adempimento delle attività previste dalle "Linee guida per la trasparenza e la tracciabilità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (DGR n. X/2182 del 25/07/2014).

L'aggiudicatario è, pertanto, tenuto alla compilazione della scheda T&T con riferimento al medesimo e alla filiera dei subcontraenti coinvolti nell'esecuzione del contratto (art. 105 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 3 Legge 136/2010). La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

14. PENALITÀ

Fermo restando quanto previsto all'articolo Risoluzione del contratto e salvo il risarcimento dell'eventuale danno, l'Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali:

- 500,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna dei dispositivi o per il collaudo;
- 200,00 € per ogni ora di ritardo rispetto al termine previsto per la manutenzione;
- 1.000,00 € per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nell'offerta e nel presente CSA. Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l'importo di 1.500,00 €;
- Mancato richiamo esplicito e/o mancata trascrizione nel subcontratto della clausola di assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (10% del valore del sub-contratto affidato e comunque non inferiore a € 500,00);
- Ritardo nell'invio della Scheda T&T (Trasparenza e Tracciabilità) (1‰ del valore del sub contratto fino alla concorrenza del 5% del sub-contratto);
- Dichiarazione di informazioni non veritiere nella Scheda T&T (da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del valore del sub-contratto).

Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all'esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l'Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell'Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all'esecuzione dell'attività.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l'Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull'importo delle fatture in attesa della liquidazione.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.

15.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'Azienda, nei seguenti casi:

- Ritardo superiore a 30 giorni naturali e consecutivi per la consegna o il collaudo della strumentazione;
- N.3 ritardi nelle consegne o nell'esecuzione del servizio di assistenza;
- N.1 consegna dolosa di beni diversi da quelli offerti;
- In caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto;

- Subappalto non autorizzato;
- Violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2019;
- N.3 consegne incomplete;
- N.3 inosservanze alle regole riguardanti il confezionamento dei prodotti;
- Inosservanza del codice etico e del patto d'integrità (norme di riferimento);
- Violazione delle prescrizioni in riferimento agli articoli riguardanti l'aggiornamento tecnologico e la modifica codice/confezionamento.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'azienda.

16. CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto saranno devolute al giudice competente per giurisdizione. Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Lodi, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY SRL	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Salvatore Bella

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

18. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Sono a carico dell'operatore economico contraente i bolli delle quietanze, l'imposta di bollo relativa al presente contratto, nonché le eventuali spese di registrazione.

19. RINVIO ALTRE NORME

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari in vigore, in particolare al Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii, nonché le norme in materia contrattuale del Codice Civile.

Ai sensi e per gli effetti del decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge 9/14, il presente contratto è sottoscritto con firma digitale.

ASST Melegnano e della Martesana

Per Delega del Direttore Generale

Il Direttore S.C. Gestione Acquisti

(Avv. Ugo Bellavia)

Società **Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.**

Il Procuratore e Legale Rappresentante

(Dott.ssa Maria Grazia Valtorta)

Si considerano specificamente sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. gli articoli 1-2-3-4-8-11-12-13-14-15 e 16 del presente contratto.

Il presente contratto è firmato digitalmente da ciascuno dei Rappresentanti dei due soggetti contraenti. Il luogo di sottoscrizione corrisponde alla sede legale di ASST Melegnano e della Martesana e la data di sottoscrizione del contratto è quella di apposizione di firma da parte del Rappresentante dell'ASST Melegnano e della Martesana.

Società **Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.**

Il Procuratore e Legale Rappresentante

(Dott.ssa Maria Grazia Valtorta)

INDICE

1. OGGETTO DEL CONTRATTO	2
2. CONDIZIONI GENERALI	2
3. DURATA DEL CONTRATTO	3
4. CORRISPETTIVI	3
5. DOMICILIO DELL'APPALTATORE	3
6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4
7. REFERENTE DEL CONTRATTO	4
8. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4
9. CAUZIONE DEFINITIVA	4
10. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' DELLA DITTA	5
11. CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E DEL SUBAPPALTO	5
12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	5
13. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, CLAUSOLE RISOLUTIVE E NORME T&T	9
14. PENALITÀ.....	10
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
16. CONTROVERSIE	12
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679	12
18. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE	13
19. RINVIO ALTRE NORME	13